

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12583 Anno 2018  
Presidente: CRISTIANO MAGDA  
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO  
Data pubblicazione: 22/05/2018

#### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 21346-2017 R.G. proposto da:  
CIMMAV SRL, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli  
avvocati MARCO SANVITALE, GIOVANNI DI BARTOLOMEO;

**- ricorrente -**

**contro**

DELFINO PESCARA 1936 SPA;

**- intimata -**

per regolamento di competenza avverso la sentenza n.  
456/2017 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il  
20/07/2017;

✱

4166  
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che chiede che la Corte di Cassazione annulli la sentenza del Tribunale de L'Aquila, affermando la sua competenza a conoscere.

#### **FATTO E DIRITTO**

1.- La s.r.l. Cimmav ricorre per regolamento di competenza nei confronti della s.p.a. Delfino Pescara 1936, sviluppando un motivo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 20 luglio 2017.

Il riferimento va all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio della s.p.a. Delfino Pescara 1936, come relativa all'esercizio chiuso al 30 giugno 2015, che è stata promosso dal socio Cimmav avanti al Tribunale di L'Aquila. Di fronte a tale azione la società convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello statuto sociale. A sua volta, il socio impugnante ha eccepito la nullità della clausola statutaria, nel riguardo del suo riferirsi (anche) alle impugnative di bilancio.

Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, rilevando in particolare che «i limiti di oggetto previsti dall'art. 806 cod. proc. civ. non sono fondati sulla natura imperativa o dispositiva della norma che disciplina il diritto, né sull'essere tale diritto riconosciuto anche a soggetti estranei al rapporto nascente dal contratto di cui è parte la clausola, ma sulla mera considerazione che il diritto, di cui una parte non può disporre, non può essere oggetto del contratto

Ric. 2017 n. 21346 sez. M1 - ud. 17-04-2018  
-2-

✍

(né delle sue clausole). Ed invero è il diritto a impugnare le delibere a non essere disponibile in via generale e astratta».

2.- La società intimata non ha svolto attività difensive.

3.- Il motivo di ricorso si richiama in modo espresso al «costante insegnamento» di questa Corte, che esclude la compromettibilità in arbitri dell'impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci societari.

4.- Il motivo va accolto.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il collegio pienamente condivide ed alla quale va data continuità, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio (cfr. in specie Cass., 13 ottobre 2016, n. 20674 e Cass., 10 giugno 2014, 13031).



Va pertanto dichiarata la competenza a decidere del Tribunale di L'Aquila, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio.

Il tribunale deciderà anche sulle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di L'Aquila, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio e per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 17 aprile 2018.

Il Presidente

